



COMUNE di LUNGAVILLA

27053 LUNGAVILLA (Pavia)

Piazza Capitan Albini, 3 - 27053 - Codice fiscale 00485240188

☎ 038376130 - Fax. 0383 76628

PEC: comune.lungavilla@legalpec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione nel territorio comunale del servizio delle pubbliche affissioni inclusa la materiale affissione dei manifesti e la riscossione del relativo diritto, nonché la manutenzione degli impianti, l'accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, del canone patrimoniale unico relativamente alla componente per esposizione pubblicitaria e diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'articolo 53 del D. Lgs n. 446/1997 e al Regolamento emesso con Decreto del Ministro delle Finanze dell'11 settembre 2000, n. 289, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3 bis comma 1 lettera b) del d.l. 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010 (capitale minimo interamente versato), oppure essere un operatore di uno Stato aderente all'U.E. che esercita l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate, a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997.
3. Si specifica che il Comune di Lungavilla rientra nella V classe (Comuni fino a 10.000), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del D. Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507 e smi.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni tre (3) eventualmente rinnovabili di ulteriori tre (3) per un totale di sei (6), con decorrenza dal 1 gennaio 2022 o, se l'aggiudicazione è successiva a tale data, dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Alla scadenza del periodo di gestione, come sopra definito, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio, fornendo al Comune tutti i dati necessari al Concessionario subentrante entro 30 giorni, a sua semplice richiesta.

ART. 3 – CANONE E VERSAMENTI E RENDICONTI CONTABILI

1. Il corrispettivo del servizio è determinato dal canone annuo netto fisso per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni dovuto dal Concessionario al Comune che risulterà dall'esito della gara.
2. L'offerta dovrà essere migliorativa in termini percentuali rispetto all'importo posto a base di gara, che costituisce il valore di riferimento per la formulazione della stessa. Nessun diritto è dovuto all'assegnatario oltre al canone annuo fisso.
3. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in rate semestrali posticipate entro le seguenti scadenze:
 - a. entro e non oltre il 15 Luglio
 - b. entro e non oltre il 15 Gennaio
4. Entro il mese di gennaio è trasmesso il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. La differenza tra il gettito lordo conseguito e il canone corrisposto al Comune costituirà il corrispettivo, attraverso il quale il concessionario risulterà compensato del servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

ART. 5 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina dei tributi in concessione, che comporti una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, il canone annuo a favore del Comune dovrà essere adeguato in relazione al maggiore o minore introito, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.
2. Conseguentemente, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dei tributi in concessione che risulti inferiore al 10%, il Concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione del canone ed alcuna contestazione.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed agli obblighi inerenti il servizio previsto dalla Legge n. 160/2019 e dal vigente regolamento comunale in materia ed è tenuto a svolgere lo stesso nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dalle predette normative, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 507/1993. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
3. Il Concessionario è tenuto a designare e a comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni in caso di eventuale sostituzione, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003.
4. Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.
5. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi da 2 a 4 devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto ed entro otto giorni dalla loro sostituzione
6. **Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere a:**
 - a) Subentrare al Comune nelle procedure di contenzioso tributario, quale soggetto legittimato a stare in giudizio, anche in essere alla data di inizio della concessione;
 - b) Provvedere alla riscossione coattiva ed alle conseguenti procedure esecutive/cautelari derivanti da accertamenti rimasti insoluti riferiti al periodo precedente alla gestione, nonché a proseguire tutte le procedure esecutive/cautelari non completate già avviate all'inizio della concessione.
 - c) Avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione volontaria e coattiva e al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune. Il Concessionario si impegna inoltre a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
 - d) Mettere a disposizione degli utenti/contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento dei canoni, il cui contenuto dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale;
 - e) Mettere a disposizione tutte le informazioni sul sito internet del concessionario che deve essere costantemente aggiornato. Il sito internet deve contenere le informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti, ecc..) e nell'acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite, quali ad esempio modalità e scadenze di versamento, oltre all'elenco aggiornato degli spazi destinati alle affissioni;
 - f) Rispondere tempestivamente alle istanze formulate dai contribuenti/utenti con specifico riferimento ai rimborsi per i quali devono essere rispettati i tempi previsti dalla norma. In caso di reclami da parte degli utenti il concessionario è tenuto a trasmettere copia all'ufficio competente che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e, eventualmente, di adottare i conseguenti provvedimenti;
 - g) Mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, le tariffe, i regolamenti che regolano le entrate date in concessione nonché la carta dei servizi.
 - h) Spetta al concessionario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi sia a titolo di accertamento che per la riscossione coattiva di somme certe, liquide ed esigibili in sofferenza.

7. A norma dell'art. 1, comma 1ter, della legge 241/1990, il Concessionario, nell'espletamento del servizio è tenuto ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo richiamato. Il Concessionario deve inoltre agire nel rispetto del D. Lgs.vo 196/2003 e del GDPR Regolamento Privacy e della legge n. 241/ 1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del Dpr n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni, nonché in generale nel rispetto di ogni altra norma o regolamento di pertinenza vigenti;
8. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico.

ART. 7 – IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio, nello stato di fatto in cui esse si trovano.

1. Il Concessionario provvede a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato di conservazione e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, sono a totale carico del Concessionario.
2. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza che al Concessionario spetti alcun compenso.
3. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

ART. 8– DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento comunale di applicazione del canone unico patrimoniale per la componente relativa all'esposizione pubblicitaria e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Ogni ulteriore disposizione regolamentare o del Responsabile concernente la materia.

ART. 9 – RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario dovrà garantire, a sue spese, per tutta la durata della concessione, un recapito di facile accesso utilizzando dei locali appositamente individuati o un punto di contatto all'interno di un esercizio commerciale che offra disponibilità di apertura quotidiana.
2. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.). Le postazioni di lavoro e di ricevimento del pubblico dovranno essere allestite con personale idoneo a rispondere a tutti gli aspetti della gestione e a quelli agli stessi collegati, salvaguardando il diritto alla riservatezza dei contribuenti.
3. L'ubicazione dell'ufficio dovrà essere di gradimento del Comune e la sua collocazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
4. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura “ Servizio Affissioni e Pubblicità – Gestione ditta”, nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
5. L'orario di apertura al pubblico ed eventuali necessità di modifica dovranno essere concordate con il Comune.
6. Eventuali carenze o omissioni tali da configurare ripetute violazioni o disservizi all'utenza potranno essere contestate dal Comune mediante diffida e potranno dar luogo, qualora non rimosse o risolte, all'applicazione di una specifica penale nell'entità e con i modi stabiliti al successivo art. 20.

ART. 10 – SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Il Concessionario deve inviare agli utenti, almeno 30 giorni prima della scadenza, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso per il pagamento del canone unico patrimoniale per la componente relativa all'esposizione pubblicitaria in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso devono essere indicate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento e le istruzioni per l'applicazione del ravvedimento operoso. Inoltre va indicata la sede degli uffici del Concessionario, con indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica; il Concessionario in tale avviso riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente, nonché tutte le forme di pagamento a disposizione del contribuente.
2. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi bonari di pagamento né da parte del contribuente, né da parte del Comune.

3. Il Concessionario potrà attivare, solo previa autorizzazione del Comune, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, ulteriori forme di pagamento rispetto a quelle inizialmente stabilite.

ART. 11 – PERSONALE

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000.
2. Il Concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti del Comune.
3. Il Concessionario si obbliga a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi della Provincia di Pavia.
4. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui al Codice di comportamento DPR. n. 62/2013 nonché quelli previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Lungavilla".
5. Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.
6. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
7. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione e informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ART. 12 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di legge e di regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario negli spazi appositamente previsti, che ne assume ogni responsabilità, esonerandone il Comune. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario.
2. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento e l'eseguita affissione.
3. Analogamente il Concessionario deve provvedere, gratuitamente, all'affissione dei manifesti di seguito elencati: convocazione del Consiglio comunale, di eventi, manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale, sportivo, ricreativo, entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza nonché ogni manifesto relativo alle attività poste in essere dall'Amministrazione Comunale.
4. È fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.
5. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
6. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
7. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti, relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo.
8. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 13 – RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo relativo alle affissioni e alle esposizioni pubblicitarie, il Concessionario si impegna ad effettuare un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero delle entrate evase, avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione, per tardivo pagamento e quant'altro previsto dalla normativa e dai Regolamenti comunali in materia.
2. Il Concessionario dovrà in particolare procedere al controllo annuale del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento delle entrate affidate in gestione.
3. Al concessionario compete l'attivazione delle procedure previste per la riscossione coattiva a norma dell'art. 1, comma 792, lettere e), f), g) e h) della L. 160/2019.

4. In presenza di debitori interessati da procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc.) il concessionario dovrà adottare tutti gli atti previsti dalla legge per presentare tempestivamente la domanda di ammissione del credito al passivo

ART. 14 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario dopo la scadenza dell'affidamento deve consegnare al Comune e al Concessionario subentrante, entro trenta giorni dalla scadenza dell'affidamento, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, gli atti relativi ai pagamenti rateali in corso di riscossione nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso pendenti nonché in generale ogni atto connesso alla gestione del servizio.
2. Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune e direttamente al Concessionario subentrante, all'atto della scadenza della concessione, l'archivio cartaceo e se disponibile informatizzato dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

ART. 15 – COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
2. Il Servizio Finanziario Comunale cura i rapporti con il Concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme di legge e regolamentari vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.
3. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli, nonché richiedere documenti e informazioni.
4. Le eventuali contestazioni saranno comunicate al Concessionario, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, in assenza di risposta o qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune e il Comune ritenga che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 16 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E SUBAPPALTO

1. È fatto assoluto divieto al concessionario di cedere in qualsiasi forma, totale o parziale, il contratto di concessione salvo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. d) numero 2 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
2. È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto secondo quanto previsto dall'art 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, esclusivamente per le prestazioni per le quali non necessita l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, come disciplinato dal D.M. 11 Settembre 2000 n. 289 e dall'art. 53 D. Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto è tenuto ad indicare in sede di presentazione dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare a terzi.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto, il Concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e misure previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.
2. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
3. La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del Concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

6. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale, assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati in concessione, liberando a pari titolo il Comune affidatario ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato d'oneri, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara.
2. Il Concessionario risponde direttamente, sotto il profilo civile e penale, in conseguenza della gestione dei servizi affidati in concessione. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura o la causa, derivanti dall'attività di gestione del servizio, ed è tenuto al completo risarcimento dei danni arrecati senza alcun diritto a compenso, o rivalsa, nei confronti del Comune affidatario.
3. Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione dei servizi, l'aggiudicatario anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella dei servizi in concessione, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
4. Qualora l'aggiudicatario disponga di polizze, stipulate in precedenza, non conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste si intendono vincolanti a favore del Comune di Lungavilla.

ART. 19 - DECADENZA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.
2. Inoltre il Concessionario decade:
 - a) in caso di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - b) sospensione o abbandono del servizio senza giusta causa;
 - c) e. violazione del divieto di sub concessione, subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
3. L'Amministrazione risolve altresì il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione con Posta Elettronica Certificata senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165";
 - frode o procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio da parte del Concessionario e/o del suo legale rappresentante;
 - instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale dell'aggiudicatario per reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che possono comunque compromettere o danneggiare l'immagine e la reputazione del Comune, ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario delle retribuzioni e/o dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti e collaboratori in genere;
 - violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del lavoro che degli interventi previsti;
 - insussistenza dei requisiti per l'ammissione alla gara;
4. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.
5. In caso di decadenza, il Comune attiverà il procedimento per l'escussione della polizza o incamererà l'intero importo della cauzione.
6. La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione del Responsabile del Servizio.
7. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse.
8. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.
9. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al secondo migliore

offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara alle stesse condizioni dell'aggiudicatario.

ART. 20 - PENALI

Qualora fossero rilevate inadempienze o irregolarità rispetto a quanto previsto nella presente concessione e dalle disposizioni vigenti, si procederà all'applicazione di penali, in relazione al fatto commesso, determinate con provvedimento del responsabile del Servizio Finanziario da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €. 500,00, fatta salva la facoltà da parte del Comune di pronunciare la decadenza della concessione o la risoluzione del relativo contratto, ricorrendo le condizioni in precedenza previste.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, anche a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, alla quale la ditta concessionaria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima sulle quali l'Amministrazione deciderà, in via definitiva, entro i 30 giorni successivi.

- penalità da euro 25,00 ad euro 250,00 per ciascuna violazione per infrazioni all'obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio, fatto salvo il maggior danno;
- penalità pari ad euro 50,00, per ogni impianto, per mancata manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti di pubbliche affissioni;
- penalità pari ad euro 500,00 per mancata consegna degli archivi, documenti cartacei o su supporto informatico di cui al presente di capitolato d'oneri alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione anticipata della concessione;
- penalità pari ad euro 25,00 per il mancato rispetto delle date di affissione per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di risarcimento danni eventualmente instaurata da privati e con contestuale obbligo di sollevare il Comune da ogni responsabilità;
- penalità pari ad euro 25,00 per ogni mese di ritardo della presentazione del rendiconto annuale, di cui all'art.3 comma 4;

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il comune si rivaie sulla cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Tutti i provvedimenti applicativi delle penali verranno comunicati alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9 marzo 2000 n. 89.

ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La concessione si intende altresì risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, la cessazione della concessione stessa o che comunque sottraggono all'ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio a società private; in tal caso non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento danni per effetto della decadenza anticipata della concessione.
2. La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto entro 30 giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere

ART. 22 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, anche in epoca successiva alla sua durata, sarà competente esclusivamente il Foro di Pavia.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 - SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto disciplinato dal presente capitolato d'oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.
2. Le spese relative alla stipula e registrazione del contratto di concessione saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

Art. 24 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono richiamate tutte le norme di Legge di cui all'art. 1, commi da 816 a 845 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., quelle del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e del Regolamento delle entrate generali, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.